

Tribunale di Roma, Sez. XVII Civ., 17 gennaio 2020, n. 1139  
Pres. Pedrelli, Rel. Martucci

*È ammissibile la modifica dell'originaria domanda di condanna generica al risarcimento del danno in domanda di condanna specifica, formulata dall'attore con la prima memoria istruttoria ex art. 183, comma, 6, n. 1, c.p.c.*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Con atto di citazione notificato in data 21/11/2016 T.F. e S.Z., nonché la s.r.l. Antikon, in persona del legale rappresentante pro tempore, convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la s.r.l. BollieRomiti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i suoi soci F.R. e D.B. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, previo accertamento della loro condotta di concorrenza sleale per utilizzo di segreti aziendali e storno di dipendenti, per concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c., nonché per concorrenza sleale confusoria atipica ai sensi dell'articolo 2598, n. 1 c.c., previo accertamento della natura di banca dati del file contenente gli archivi della Casa d'Aste Antonina e della violazione del diritto all'estrazione e al reimpiego dei dati ai sensi dell'articolo 102-bis, co. III, L. n. 633/1941 (L.A.).

(*Omissis*)

La parte convenuta eccepiva l'inammissibilità o la nullità parziale dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 164, co. IV, c.p.c., con riferimento alla domanda di accertamento della responsabilità nei confronti del T.F. e della S.Z., stante l'assoluta incertezza dei profili di responsabilità prospettati, mentre, in ordine alle restanti domande, contestava la configurabilità della concorrenza sleale (*Omissis*).

La parte convenuta eccepiva la mancanza di prova dell'asserita violazione dell'articolo 102-bis L.A. e, con particolare riferimento alle persone fisiche dei convenuti, eccepiva che questi ultimi non avevano stipulato con l'attrice alcun patto di non concorrenza; concludeva, quindi, come in epigrafe, opponendosi alla separazione dei giudizi relativi all'*an* e al *quantum* dell'avversa pretesa risarcitoria.

Esperiti gli incumbenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del 5/10/2017 le parti davano atto che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 443 del 6/6/2017, aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. Antikon, quindi il giudice dichiarava l'interruzione del processo. In seguito, con ricorso del 9/10/2017, T.F. e S.Z. riassumevano il giudizio nei confronti della curatela del fallimento della s.r.l. Antikon e dei convenuti, concludendo come in epigrafe, quindi il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25/9/2019, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..

\*\*\*

Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, venendo in rilievo interferenze, ai fini della decisione, con un diritto di proprietà intellettuale della parte attrice, avendo gli originari attori agito in giudizio per la repressione sia della prospettata concorrenza sleale da parte dei convenuti sia dell'asserita violazione del diritto d'autore spettante alla s.r.l. Antikon sulla propria banca dati.

Invero, per costante giurisprudenza, sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del

d.lgs. n. 168 del 2003, allorché, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente) avendo riguardo a tali fini alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza (cfr. Cass. civ. n. 2680 del 05/02/2018). Nella specie, tenuto conto delle domande originariamente proposte dalla s.r.l. Antikon *in bonis*, fondate, tra l'altro, sulla violazione del diritto d'autore di cui all'art. 2, n. 9 e 102-bis L.A., la controversia rientra nella competenza dell'adita sezione specializzata ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 168/2003.

E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande proposte nell'interesse di T.F. e S.Z. e di quelle concernenti la responsabilità di D.B.

La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013), ipotesi da escludere nel caso in esame, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dagli attori sono stati individuati nel compimento di plurimi atti di concorrenza sleale e nelle consequenziali pretese attoree.

Si rileva, inoltre, che, a seguito dell'interruzione del processo dichiarata all'udienza del 5/10/2017 per effetto del fallimento della s.r.l. Antikon, dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 443 del 6/6/2017, la curatela del fallimento non si è costituita in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia e le uniche domande su cui si deve statuire sono quelle originariamente proposte nell'interesse di T.F. e S.Z., così come modificate in corso di causa.

Invero, T.F. e S.Z., con il ricorso in riassunzione, hanno riproposto le domande spiegate *in limine litis*, chiedendo, in subordine, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in corso di causa; successivamente, con la memoria *ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.*, il T.F. e la S.Z. hanno invocato la condanna della controparte al risarcimento dei danni, previo accertamento della loro responsabilità solidale per atti di concorrenza sleale e per violazione dei doveri di correttezza professionale nelle diverse fattispecie di utilizzo di segreti aziendali e di storno di dipendenti, nonché per concorrenza parassitaria *ex art. 2598, n. 3 c.c.* e per concorrenza sleale confusoria atipica *ex art. 2598, n. 1 c.c.*; hanno chiesto, altresì, accertarsi la responsabilità di F.R. per violazione dell'obbligo di non concorrenza e di D.B. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, invocando, in via gradata, l'accertamento della loro responsabilità a titolo extracontrattuale.

Sempre in via preliminare, premesso che gli attori, con la comparsa conclusionale, hanno riproposto la originaria domanda di condanna generica della controparte al risarcimento dei danni, è ammissibile la modificazione delle domande attoree posta in essere con la memoria *ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.* con particolare riferimento alla richiesta di liquidazione del danno, a fronte della originaria richiesta di condanna generica, trattandosi peraltro di modifica conseguente alle difese della controparte.

Invero, la modificazione della domanda ammessa *ex art. 183 cod. proc. civ.* può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("*petitum*" e "*causa petendi*"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la

compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che "La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali –, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.

In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell'art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande "nuove", rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l'ammissibilità di alcune specifiche domande "nuove" aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. Ed inoltre, come pure rilevato, se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria" (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12310 del 15/06/2015; Cass. civ. sez. un. n. 22404 del 13/09/2018). (*Omissis*).

## CONDANNA GENERICA E DOMANDE COMPLANARI

MICHELLE VANZETTI  
*Professore aggregato  
nell'Università di Milano*

1. – La decisione in epigrafe sancisce l'ammissibilità della *mutatio libelli* effettuata con la prima memoria istruttoria dagli attori, i quali, nella specie, avevano modificato la propria originaria e autonoma domanda di condanna

generica<sup>1</sup> al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale e violazione di diritti d'autore, in domanda di condanna specifica.

In particolare – almeno secondo quel che sembra potersi ricavare dalla concisa decisione in epigrafe, purtroppo non chiarissima nella ricostruzione del merito processuale – gli attori avevano agito chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, “da liquidarsi in separato e autonomo giudizio”, previo accertamento della loro responsabilità per concorrenza sleale e violazione della legge sul diritto d'autore. Il processo, parrebbe ancora nella sua fase introduttiva, era stato però interrotto dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti. Con l'atto di riassunzione, gli attori avevano “riproposto le domande formulate *in limine litis*, chiedendo in subordine la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in corso di causa”; con la prima memoria istruttoria, poi, essi avevano formulato, questa volta in via principale e sostitutiva, domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni, sempre per i medesimi fatti.

Si è quindi trattato, o almeno così pare, di una originaria domanda di condanna generica proposta in via autonoma, alla quale è stata dapprima cumulata una domanda subordinata di condanna specifica e, infine, cioè con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., una domanda principale di condanna specifica, in sostituzione di quella generica.

2. – A ben vedere, due sono, fra gli altri, i temi di rilevante interesse che la sentenza ha affrontato: il primo concerne l'individuazione dell'oggetto della sentenza di condanna generica; il secondo profilo riguarda le cosiddette domande *complanari*<sup>2</sup>, che la giurisprudenza, sulla scia della dottrina che

---

<sup>1</sup> Precisiamo fin d'ora che qui, con l'espressione (domanda di) condanna generica, ci riferiremo in generale alla (domanda di) condanna avente ad oggetto *l'an debeatur*, la quale può affacciarsi nel processo attraverso due diverse forme: essa, infatti, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza, accolto anche dalla dottrina pressoché unanime (sul punto v. *infra*, nota 15), oltre a poter essere dedotta a norma dell'art. 278, co. 1, c.p.c. in un giudizio originariamente instaurato con una domanda di condanna specifica, dandosi così luogo alla vera e propria sentenza non definitiva di condanna generica (in tal caso, il medesimo giudizio proseguirà per la liquidazione dell'importo dovuto); può essere anche oggetto di un'autonoma domanda giudiziale: in questo secondo caso il relativo giudizio si conclude con una sentenza definitiva e la parte interessata può instaurare un nuovo e separato processo volto a ottenere la liquidazione del *quantum debeatur*.

<sup>2</sup> Come noto, secondo la definizione datane dalla migliore dottrina, “complanare” è la “domanda concorrente, che viaggia complanarmente verso una meta sostanzialmente unitaria, seppur – come oggetto del giudicato – tutt'altro che identica, e che condivide quindi con la prima l'identità dell'episodio socio-economico di fondo (ed ovviamente l'identità dei soggetti), e che assai spesso origina da concorsi di pretese ad un unico *petitum*, o (...) da diversi *petita* conseguenti a diverse qualificazioni della *causa petendi*. Questa domanda, ancorché frutto di una vera e propria *mutatio libelli* (intesa come “cambiamento” di uno o più degli elementi identificatori della domanda

meglio ne ha plasmato la figura, giudica oramai pacificamente ammissibili fino alla prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Per quanto riguarda la condanna generica, va preliminarmente ricordato che si tratta di un istituto di creazione giurisprudenziale, risalente all'epoca in cui era ancora in vigore il codice del 1865. Nella prassi dei tribunali, il giudizio sui danni veniva già allora scisso in due fasi processuali, la prima volta a verificare l'illecito e l'elemento soggettivo, con delibazione solo sommaria (o addirittura assente) sul danno; la seconda fase, invece, era diretta ad accertare la concreta esistenza del danno (compreso il suo nesso eziologico con l'evento dannoso) e del suo ammontare<sup>3</sup>. Il fatto che la liquidazione del *quantum debeat* importi spesso lo svolgimento di una fase istruttoria particolarmente lunga e complessa spiega perché, già nel vigore dell'abrogato codice di rito, si ponesse l'esigenza (*lato sensu* cautelare) di rendere in tempi brevi una decisione sul(l'ipotetico) danno, che consentisse all'attore vittorioso di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore, dato che a quel tempo non era previsto dall'ordinamento il sequestro conservativo immobiliare<sup>4</sup>. Di qui, dunque, la pronuncia di una sentenza di condanna generica.

3. – Allora, come oggi, tuttavia, è controverso quale sia l'oggetto della domanda, quale la natura giuridica e quale il perimetro applicativo dell'istituto<sup>5</sup>.

Diverse sono le tesi al riguardo. Quanto alla natura, taluni ritengono che la condanna generica sia una vera e propria condanna, seppure parziale<sup>6</sup>; altri

---

sul piano oggettivo), è dunque ammissibile se proposta nel rispetto delle "preclusioni intermedie" dell'art. 183" c.p.c.: CONSOLO, *Le S. U. aprono alle domande "complanari": ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno*, in *Corr. Giur.*, 2015, 961 ss. V. *infra*, prf. 4 s.

<sup>3</sup> All'inizio, per la pronuncia della condanna generica, questa prassi pretendeva che si desse la prova dell'*iniuria* e della colpa, mentre era sufficiente che il danno fosse astrattamente possibile; in un secondo momento, si richiese la prova, oltre che dell'*iniuria* e della colpa, anche di un danno effettivo, accontentandosi tuttavia la giurisprudenza di una prova sommaria (o generica) del medesimo: si vedano anzitutto il fondamentale scritto di CALAMANDREI, *La condanna «generica» ai danni*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, 357 ss.; e la monografia di ROGNONI, *Condanna generica e provvisoria ai danni*, Milano, 1961, in particolare 17 ss. e, per il periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, 91 e ss., ove ampi riferimenti e la meticolosa descrizione dell'*iter* percorso dalla giurisprudenza nella ricostruzione dell'istituto e le svariate posizioni della dottrina.

<sup>4</sup> ROGNONI, *Condanna generica e provvisoria ai danni*, cit., in particolare 11.

<sup>5</sup> Oltre ai riferimenti indicati in nota 2, si veda anche per ampi richiami di dottrina e giurisprudenza CARRATTA, v. *Condanna generica*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1997, e MARINUCCI, *sub art. 278*, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, *Commentario del codice di procedura civile*, vol. III, tomo primo, Torino, 2012, 66 ss.

<sup>6</sup> Eventualmente, con riserva (CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, rist., Napoli, 1960, 204 ss.); in ogni caso priva di efficacia esecutiva. V. ROGNONI,

invece ne valorizzano la natura cautelare<sup>7</sup>; altri ancora la ritengono una sentenza di mero accertamento<sup>8</sup>, oppure una sentenza condizionale<sup>9</sup>, o, infine,

---

*Condanna generica e provvisoria ai danni*, cit., 123 ss., secondo il quale trattasi di condanna “parziale perché relativa a una porzione soltanto della materia del contendere (esistenza del diritto); definitiva perché tale porzione è accertata con cognizione piena e completa”: vale a dire una “condanna a contenuto quantitativamente indeterminato”. Sul punto v. anche CARNELUTTI, *Condanna generica al risarcimento del danno*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, II, 266, secondo cui l’intero procedimento configurava il tipico caso di formazione progressiva della sentenza: Egli auspicava tuttavia l’abbandono della prassi che collocava l’accertamento pieno del diritto nella fase del *quantum*, ritenendo che si dovesse riservare a questa fase solo la quantificazione del danno. Nel suo scritto *Condanna generica al risarcimento dei danni*, in *Riv. dir. proc.*, 1952, 324 ss. il Carnelutti chiarisce peraltro che, poiché “la parte non può non avere il carattere dell’intero”, certo si tratta di una condanna, o meglio di “una mezza condanna”, una “condanna potenziale”, poiché “essa si limita ad accertare la causa senza accertare l’effetto”. V. altresì CAVALLINI, *L’oggetto della sentenza di condanna generica*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 523 ss.

<sup>7</sup> Secondo CALAMANDREI, *La condanna generica ai danni*, cit., 377 ss., la decisione sull’*an debeatur* era di mero accertamento: essa conteneva infatti l’accertamento della illiceità e della colpa, punti pregiudiziali rispetto ai quali era idonea al giudicato; mentre definiva la condanna generica vera e propria, cioè la parte “solida” della sentenza, come “un simulacro evanescente di condanna, poggiata più sulla immaginazione che sulla realtà” (*op. cit.*, 378); ad avviso di Calamandrei, l’indagine di verosimiglianza che, nella prima fase, veniva condotta sul danno era in diretta relazione con la condanna generica, e come nei procedimenti cautelari si ha una fase in cui ci si accontenta della mera verosimiglianza, così accade pure per la condanna generica, la quale “non è altro, in sostanza, che un larvato provvedimento cautelare” (*op. cit.*, 380). ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Ristampa anastatica della III ed. riveduta con appendice, Napoli, 1960, 248 ss.

<sup>8</sup> PROTO PISANI, *La tutela di condanna*, in *Le tutele giurisdizionali dei diritti*, Studi, Napoli, 2003, 140, il quale chiarisce che la condanna generica non ha nulla in comune con la sentenza di condanna, essa infatti “non ha ad oggetto l’adempimento di alcun obbligo (...): non essendo per definizione ancora determinata la prestazione dovuta, la condanna generica non può contenere l’ordine di adempiere alcuna obbligazione, ma si limita semplicemente ad accertare una parte, un segmento della situazione giuridica esistente tra le parti: in particolare si limita ad accertare l’illegittimità di un atto e la sua potenzialità dannosa (cioè la sua idoneità strutturale ad arrecare un danno patrimoniale risarcibile)”; CARRATTA, v. *Condanna generica*, cit., 10; LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, X ed., Milano, 2019, 201; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, XII ed., Torino 2019, 82 ss., secondo il quale è “preferibile qualificare la sentenza non definitiva di condanna generica come una sentenza di mero accertamento di solo alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto, che mira a preparare la successiva sentenza di determinazione del quantum, cautelando il creditore consentendogli di iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c.”.

<sup>9</sup> VASSALLI, *La sentenza condizionale*, Roma, 1918, 115: secondo quest’autore, essa contiene un accertamento vero e proprio, e soggetta condizione è la condanna.

un provvedimento sommario anticipatorio<sup>10</sup>. Con riguardo all'oggetto, l'orientamento nettamente prevalente, sulla scia della giurisprudenza sviluppatasi sotto il passato codice di rito, ritiene che esso sia rappresentato da solo alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno: nonostante il tenore letterale dell'art. 278 c.p.c. appaia deporre in senso opposto, oggetto della condanna generica non sarebbe in realtà il diritto al risarcimento del danno, ma, appunto, solo alcuni elementi della relativa fattispecie, cioè il *factum iniuria datum* e la colpa<sup>11</sup>.

Orbene, per quel che qui rileva, anche la sentenza in epigrafe sembrerebbe aderire, seppur implicitamente, al descritto orientamento, secondo cui, come s'è detto, oggetto del giudizio sull'*an* sarebbero solo l'*iniuria* e la colpa, mentre il danno sarebbe solo oggetto di cognizione sommaria, di talché la decisione sul *quantum* potrebbe anche stabilirne l'inesistenza e, quindi, l'inesistenza del diritto al risarcimento del danno medesimo<sup>12</sup>. La domanda di condanna generica sarebbe quindi diversa da una domanda di condanna specifica perché diverso è sicuramente il *petitum*<sup>13</sup>: secondo questa impostazione, infatti, con la prima si chiede l'accertamento parziale della fattispecie costitutiva del diritto vantato, mentre con la seconda si chiede la condanna ad un *quantum* determinato, previo accertamento pieno del diritto al risarcimento del danno<sup>14</sup>. Notiamo fin d'ora che il diritto dedotto in giudizio è, invece, nei due casi lo stesso, come pure l'episodio socio economico di fondo (*i.e.*, il nucleo fattuale) dal quale esso origina.

4. – Muovendo (implicitamente) da questa ricostruzione dell'istituto, la sentenza in epigrafe afferma che il passaggio da una domanda di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio a una domanda di condanna specifica comporta una vera e propria *mutatio libelli*; e, in effetti, ove sia stata inizialmente proposta in via autonoma la sola domanda di condanna generica (<sup>15</sup>), non può negarsi che la successiva domanda di condanna

<sup>10</sup> TOMEI, *La sommarietà delle condanne parziali*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 350 ss., che ritiene abbia la natura assimilabile a quella delle ordinanze anticipatorie di condanna.

<sup>11</sup> CONSOLO, *Spiegazioni*, vol. I, cit., 83; LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., 201, secondo il quale oggetto dell'accertamento contenuto nella condanna generica è il fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e l'imputabilità di questo fatto; CARRATA, v. *Condanna generica*, cit., 16; MARINUCCI, *op. cit.*, 55 ss.

<sup>12</sup> Sul punto: CARRATA, v. *Condanna generica*, cit., 16.

<sup>13</sup> Differente è forse anche la *causa petendi*, quantomeno là dove per la concreta quantificazione del danno siano rilevanti fatti ulteriori rispetto all'evento dannoso principale.

<sup>14</sup> Sulla riduzione della domanda di condanna specifica in condanna generica: MARINUCCI, *op. cit.*, 79 s.

<sup>15</sup> È noto, peraltro, che è discussa l'ammissibilità di simile autonoma domanda: a fronte di una giurisprudenza che, insieme a parte rilevante della dottrina, la ritiene pacificamente ammissibile; vi è anche chi, invece, la pensa in maniera opposta.

specifica introduca nuovi fatti, tali da ampliare non solo l'ambito della cognizione, ma anche quello della decisione.

Orbene, in considerazione dei principi consacrati dalle rinomate sentenze delle Sezioni unite nn. 12310 del 15 giugno 2015 e 22404 del 13 settembre 2018 sulle domande complanari<sup>16</sup>, la sentenza del Tribunale di Roma afferma l'ammissibilità della suddetta *mutatio* al di là della previsione di cui all'art. 183, comma, 5, c.p.c. sulla *reconventio reconventionis*.

Come chiarisce la decisione che qui si annota, entrambe le menzionate pronunce delle Sezioni unite, sulla scorta di un'autorevole elaborazione dottrinale<sup>17</sup>, hanno sancito l'ammissibilità di domande diverse per *petitum* e/o *causa petendi*, proposte con la prima memoria istruttoria *anche* in via di cumulo (necessariamente<sup>18</sup>) condizionato, purché *a*) il pur diverso diritto successivamente fatto valere si riferisca alla medesima vicenda sostanziale (intesa quale episodio socio economico di fondo) già dedotta in giudizio; *b*) esso intercorra fra le stesse parti; *c*) tenda verso la medesima utilità finale, e

---

Discusso è altresì il potere (eventualmente di chiedere la condanna specifica) che andrebbe riconosciuto a chi sia convenuto in giudizio con una domanda autonoma di condanna generica: per tutti, v. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, cit., 84; MARINUCCI, *op. cit.*, 73 ss.; CARRATTA, 16 ss.; MERLIN, *Condanna generica e opposizione del convenuto alla liquidazione del "quantum" in separato giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 207 ss.

<sup>16</sup> La prima sentenza è pubblicata in *Corr. giur.* 2015, 958, con nota di CONSOLO, *Le S. U. aprono alle domande "complanari": ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno*, 961; in *Foro it.*, 2015, I, 3174, con note di CICCONE e di MOTTO, *Le Sezioni Unite sulla modificazione della domanda giudiziale*; *ivi*, 2016, I, 255, con nota di CEA, *Tra «mutatio» ed «emendatio»: per una diversa interpretazione dell'art. 183 c.p.c.*; in *Riv. dir. proc.*, 2016, 807, con nota di MERLIN, *Ammissibilità della mutatio libelli da «alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado*. La seconda sentenza è pubblicata in *Corr. giur.*, 2019, 263 ss. (con nota di CONSOLO-GODIO); in *Dir. e giust.*, 2018, 24 settembre; in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 515; in *Guida al diritto*, 2019, 1, 75.

<sup>17</sup> Si vedano i riferimenti indicati nella nota che precede, ai quali si aggiunga MOTTO, *Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. e domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà: «mutatio» o «emendatio» libelli?*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 1027 ss., ove una approfondita ricostruzione del problema ed ampi riferimenti; MURONI, *A margine di due recenti sentenze interlocutorie della Cassazione in tema di mutatio libelli*, in *Resp. Civ. e prev.*, 2014, 515 ss.; VILLATA, *Domanda di adempimento e domanda di arricchimento ingiustificato: mutatio libelli e opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1578 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, Torino, 2019, 237 ss..

<sup>18</sup> CONSOLO-GODIO, *Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purché non incondizionato) rispetto alla domanda originaria*, in *Corr. giur.*, 2018, 269 (nota a Cass. Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310). Quanto riferito nel testo ovviamente non esclude che la domanda complanare venga ammissibilmente introdotta in sostituzione della domanda originaria.

infine d) sia connesso per incompatibilità col diritto originariamente fatto valere<sup>19</sup>.

Nell'ammettere una siffatta modifica<sup>20</sup>, purché non oltre la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., si consente anzitutto all'attore di "correggere il tiro", in modo da introdurre nel giudizio la domanda che più risponde ai suoi interessi, senza incorrere in preclusioni, che potrebbero finire per gravare sull'intero sistema giudiziario. Trattandosi di domanda diversa e quindi nuova<sup>21</sup>, l'attore avrebbe, infatti, la possibilità di formularla in un nuovo processo, là dove la *ratio* della dottrina sulle domande complanari risiede, invece, proprio nella volontà di concentrare in un unico giudizio tutte le possibili pretese riconducibili al medesimo nucleo fattuale. Le Sezioni unite, debitrice del pensiero formulato dalla dottrina, sottolineano tra l'altro che l'ammissibilità della domanda complanare, nei termini dianzi specificati, non lede in alcun modo le *chances* di difesa del convenuto, il quale, a quel punto del processo, ha ancora ampio spazio per argomentare in fatto e in diritto, così come la possibilità di introdurre tutti i mezzi istruttori che si rivelino necessari<sup>22</sup>.

5. – Ferma dunque la piena adesione alla dottrina delle domande complanari, ci si potrebbe tuttavia chiedere se, nella concreta fattispecie posta al vaglio del Tribunale capitolino, si sia effettivamente trattato di un'ipotesi

---

<sup>19</sup> V. ancora, per tutti, CONSOLO-GODIO, *Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari*, loc. cit..

<sup>20</sup> Le Sezioni unite evidenziano che questa modifica si pone accanto, differenziandosene, alla *mutatio libelli* di cui al quinto comma dell'art. 183 e alla mera *emendatio*: v. in particolare la motivazione della sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015. Qualche perplessità sulla ricostruzione che si fonda sul dato letterale è stata peraltro espressa da MERLIN, *Ammissibilità della mutatio libelli da «alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado*, cit., 817.

<sup>21</sup> Discusso è peraltro se le complanari siano effettivamente domande nuove (così, esplicitamente, Cass. 21 novembre 2017, n. 27566), oppure domande solo modificate. Ritengono si tratti di domande nuove: MERLIN, *Ammissibilità della mutatio libelli da «alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado*, cit., 821 ss.; CONSOLO-GODIO, *Le Sezioni Unite di nuovo sulle domande cc.dd. complanari*, cit., 271 ss.; con specifico riguardo alle domande di adempimento e arricchimento ingiustificato, v. anche VILLATA, *Domanda di adempimento e domanda di arricchimento ingiustificato: mutatio libelli e opposizione a decreto ingiuntivo*, cit., 1584 s.. Ritengono invece che si tratti di domande solo modificate: MOTTO, *Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale*, cit., 3190 ss.; vedi anche ID., *Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. e domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà: «mutatio» o «emendatio» libelli?*, cit., 1041 ss. V. altresì MURONI, *A margine di due recenti ordinanze interlocutorie*, loc. cit..

<sup>22</sup> In buona sostanza, quindi, l'ammissibilità delle complanari non solo giova all'economia processuale, ma si pone pure perfettamente in linea con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata.

riconducibile a questo istituto: manca, infatti, la relazione di incompatibilità tra diritti, come pure la pluralità di diritti, entrambe necessarie affinché possa ricorrere a questa figura<sup>23</sup>.

Poiché si ammette oramai pacificamente la proposizione di nuove domande (complanari) entro il termine della prima memoria istruttoria, è probabilmente parso ragionevole al Tribunale di Roma applicare un'identica *ratio* anche all'ipotesi di domande bensì nuove (perché diverse nel *petitum*), ma deducenti il medesimo diritto. Rimane tuttavia il dubbio che simile estensione analogica non sia in realtà del tutto giustificata: andrebbe, infatti, anzitutto indagato se essa possa dare luogo alla violazione del diritto di difesa del convenuto, dato che, quantomeno nel passaggio da una domanda di condanna generica proposta in via autonoma a una domanda di condanna specifica, si amplia notevolmente – come già accennato – l'ambito della cognizione (oltre che della futura decisione). Va ricordato peraltro che, nella specie, una domanda di condanna specifica era stata già proposta con l'atto di riassunzione, seppur in via subordinata<sup>24</sup>: quindi già *in limine* era stato (potenzialmente) ampliato sia il *thema decidendum*, sia il *thema probandum*, di talché la *mutatio* introdotta con la prima memoria istruttoria non ha nella specie rappresentato una vera "mossa a sorpresa", idonea a pregiudicare le difese del convenuto e il principio del contraddittorio.

----

#### Abstract

#### CLAIM FOR DAMAGES AND "COPLANAR" CLAIMS

La nota affronta il tema della modificabilità, con la prima memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, c. 1, c.p.c., di una domanda giudiziale originariamente proposta come domanda autonoma di condanna generica, in domanda di condanna specifica al risarcimento del danno.

\*\*\*

The paper deals with the subject of the modifiability of a claim originally proposed as an independent claim for "condanna generica", in a specific claim for damages.

----

---

<sup>23</sup> Un problema per alcuni versi analogo si è posto in Cass. 7 settembre 2020, n. 18546, in corso di pubblicazione in *Giur. it.*, 2020, con mia nota *La ratio delle complanari estesa agli atti interruttivi della prescrizione?*

<sup>24</sup> Purtroppo non è dato di comprendere dalla sentenza in commento la ragione per cui gli attori hanno deciso di modificare l'originaria domanda di condanna generica in condanna specifica (prima in via subordinata e poi in via principale e sostitutiva): si fa cenno a una reazione alle difese dei convenuti, ma nulla più. Si tratta peraltro di una scelta alquanto singolare, essendo invece comune (e logica) la piana applicazione dell'art. 278 c.p.c., in virtù del quale è consentito instare per la sola decisione dell'*an debeat*ur quando siasi inizialmente proposta una domanda di condanna piena.